

Delibera n. 68 del 30 LUG, 2013

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

^{V.C.F.}
IL SEGRETARIO GENERALE P.P.

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, ^{P.P.} visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 30 LUG, 2013 al 14 AGO, 2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;
- che è notificata in elenco al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale e ai Sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 7, comma 8 e art. 11 comma 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Andria, 30 LUG, 2013

Il Vice-Segretario Generale P.P.

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 30 LUG, 2013

Il Vice-Segretario Generale P.P.



PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 68 DEL 30 LUG, 2013

OGGETTO: Determinazione dei costi per la produzione ed il rilascio di copia degli atti amministrativi formati e detenuti stabilmente dal Settore Polizia Provinciale e Protezione Civile.

L'anno duemila ^{tre} addì 30 del mese di LUGLIO
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- | | | | |
|----|------------|-----------|--------------|
| 1. | VENTOLA | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | DI MARZIO | GIUSEPPE | - Assessore |
| 3. | CEFOLA | GENNARO | - " |
| 4. | CAMPANA | DOMENICO | - " |
| 5. | ROCCOTELLI | LUIGI | - " |
| 6. | SPINA | ANTONIA | - " |
| 7. | TROIA | SABINO | - " |
| 8. | PATRUNO | GIOVANNI | - " |
| 9. | DAMIANI | DARIO | - " |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE P.P.
DOTT. SSA CATERINA NAVARRO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, ~~dott.ssa Maria DE FILIPPO~~

Previa istruttoria del Settore Polizia Provinciale e Protezione Civile della Provincia di Barletta - Andria - Trani, conclusasi con i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dai Dirigente dei settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore riferisce:

PREMESSO che l'art. 22, comma 2, della Legge 07/08/1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, stabilisce che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa (omissis)" e che, il precedente comma 1, definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atto, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale";

ATTESO che l'art. 25 della Legge 07/08/1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo eventuale;

PRECISATO che, in caso di incidente stradale, sono da considerarsi come parti legittimamente interessate per la tutela di situazioni rilevanti, e quindi titolari del diritto di accesso agli attinenti documenti amministrativi in forza delle sopra richiamate norme legislative, le persone direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni qualsivoglia eventualmente danneggiati nel sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;

RICORDATO che l'art. 12, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), annovera fra gli organi di polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, fra cui la rilevazione degli incidenti stradali, i Corpi ed i Servizi di Polizia Provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, ove è previsto che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi";


RICHIAMATO anche l'art. 21, commi da 3 a 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), il quale prescrive che gli interessati si rivolgono al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, il quale ufficio o comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;

POSTO che, presso il Settore di Polizia Provinciale, si rivolgono le persone coinvolte nel sinistro e, per ragioni della loro professione, periti ed accertatori delle compagnie di assicurazione, oltre che avvocati e altri professionisti abilitati, per ottenere informazioni quanto più possibile particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti di danni e ad eventuali procedimenti giudiziari;

ATTESO che il servizio di rilevazione degli incidenti stradali nell'ambito territoriale di competenza può impegnare il personale della Polizia Provinciale addetto, soprattutto per i necessari rilievi, anche fotografici, e per la stesura e compilazione di planimetrie, di documenti, di relazioni, ecc.;

CONSIDERATO anche che trattasi di un servizio svolto prevalentemente a beneficio delle compagnie di assicurazione e degli operatori del settore e che, pertanto, per la determinazione delle tariffe del prescritto rimborso delle spese per il rilascio di copie di atti, appare opportuno conteggiare tutte le voci di costo delle operazioni a esse attinenti;

CONSIDERATI i vari elementi che compongono il costo effettivo del rilascio di atti e documenti concernenti incidenti stradali, cioè: il costo medio orario del personale addetto alle rilevazioni, alla ricerca, visura e produzione di copie delle informazioni richieste, il costo delle rappresentazioni fotografiche, delle apparecchiature fotografiche, dell'energia elettrica consumata, gli ammortamenti e il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici, il costo della carta e del materiale vario necessario, senza dimenticare le quote di costi generali che concorrono a formare il costo complessivo;



DATO ATTO che, per il rilascio di copie conformi all'originale, per esplicita richiesta degli interessati, sono inoltre da addebitare l'imposta di bollo e i diritti di segreteria;

RITENUTO pertanto di fissare con il presente provvedimento, secondo i criteri di calcolo sopra ricordati, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti riguardanti incidenti stradali;

CONSIDERATO che la Polizia Provinciale, svolge anche altre funzioni che gli vengono conferite e riconosciute da altre leggi in materia, per le quali stabilmente produce e detiene altre tipologie di atti amministrativi, compresi quelli relativi all'accertamento delle violazioni comportanti l'irrogazione di sanzioni amministrative;

DATO ATTO che tali documenti possono formare oggetto di richiesta di accesso agli atti amministrativi;

RITENUTO, pertanto, di fissare, con il presente provvedimento, i costi da porre a carico del richiedente, dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di copia di atti relativi all'infortunistica stradale, all'accertamento delle violazioni comportanti l'irrogazione di sanzioni amministrative e di altri atti prodotti e/o detenuti stabilmente dalla Polizia Provinciale;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 29/09/2009 n. 20;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del T.U.O.EE.LL., approvato con D. L.vo 18/8/2000, n. 267;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione del Presidente/Assessore e condivisa la proposta;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei relativi Settori, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **CHE** la premessa fa parte integrante del presente provvedimento;

DI STABILIRE che la visione ed il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dall'Ufficio di Polizia Provinciale e di atti comunque prodotti e/o detenuti dallo stesso Ufficio, in ragione delle proprie funzioni, sia disciplinato, con decorrenza dal giorno dell'esecutività del presente provvedimento, come segue:

- a. la richiesta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, deve essere indirizzata al Comando di Polizia Provinciale, oltre che presentata a mano, può essere inviata a mezzo posta, fax o per posta elettronica;
- b. la richiesta deve contenere l'indicazione:
 - ✓ delle generalità del richiedente;

- ✓ laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione del soggetto richiedente e la specificazione della qualifica della persona fisica che presenta l'istanza;
- ✓ del recapito presso il quale si intende ricevere la documentazione richiesta;
- ✓ degli estremi del documento per il quale si presenta la richiesta di accesso (nel caso di accesso ad atti relativi a sinistri stradali è necessario indicare il giorno, l'ora e la località in cui si è verificato l'incidente, comprese le generalità dei soggetti coinvolti) ovvero ogni indicazione utile all'individuazione dello stesso;
- ✓ dei motivi della richiesta;
- ✓ la data e la sottoscrizione del richiedente;

c. il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale, fermo restando quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell'art. 21 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), avverrà entro 30 giorni dalla richiesta; lo stesso potrà essere rilasciato sia in "copia informale" (in questo caso sia la domanda sia il rapporto non saranno assoggettate alle regole sul bollo), sia in "copia conforme" per uso giudiziario (perciò sia la domanda che il rapporto stesso dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa vigente);



d. il rilascio della copia di altri atti amministrativi avverrà entro 30 giorni dalla richiesta; gli stessi potranno essere rilasciati sia in "copia informale" (in questo caso sia la domanda sia le copie non saranno assoggettate alle regole sul bollo), sia in "copia conforme" per uso giudiziario (perciò sia la domanda che le copie dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa vigente);

e. la documentazione sotto menzionata può essere acquisita dalle parti legittimamente interessate o da persone delegate dagli interessati;

f. nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dell'intestatario della pratica, alla richiesta dovrà essere allegata la delega in carta libera, sottoscritta in originale dal delegante, accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo;

g. all'istanza il richiedente dovrà, inoltre, allegare copia dell'attestazione del pagamento dei costi sotto indicati, da effettuare:

- a mezzo di c/c postale n. 2291727 intestato a Provincia di Barletta Andria Trani - Servizio Tesoreria - Piazza San pio X n° 9 - 76123 Andria (BT) o tramite accredito su c/c bancario IBAN IT95 M010 1004 1971 0000 0301 142 indicando sulla causale "Costi rilascio copia atti";

il rilascio è soggetto alle seguenti tariffe, comprensive dei costi di ricerca e riproduzione:

Voci in dettaglio	Euro
Sola visione di atti e documenti amministrativi	Gratuita
Rapporto sinistro stradale completo di schizzo non in scala (comprensivo del costo copie formato A4 o A3 fino a numero 15 fogli su una facciata; dal 16° foglio ulteriori e 5,00 ogni 15 fogli e	e 15,00

multipli)	
Planimetria in scala (se eseguita)	€ 20,00
Fascicolo di accertamento violazioni a norme del Codice della Strada e/o altri illeciti amministrativi (verbale, relata di notifica, copia ricevuta pagamento, ordinanza, documentazione varia, comprensivo del costo copie formato A4 e A3 fino a numero 15 fogli su una facciata; dal 16° foglio ulteriori € 5,00 ogni 15 fogli e multipli)	€ 5,00
Altri fascicoli amministrativi non rientranti nelle tipologie suddette (relazioni di servizio o estratti, sopralluoghi, procedure di gara, ecc. comprensivo del costo copie formato A4 o A3 fino a numero 15 fogli su una facciata; dal 16° foglio ulteriori € 5,00 ogni 15 fogli e multipli)	€ 5,00
Atti singoli copia formato A4 su una facciata	€ 0,20
Atti singoli copia formato A3 su una facciata	€ 0,40
Fotografie: stampa su carta comune uso fotocopie formato A4 (violazioni Codice della Strada: fascicolo fotografico per accertamenti effettuati con documentatore di infrazioni passaggio con il rosso, tutor, autovelox, ecc.) Non sono fornite stampe di foto su carta fotografica	€ 5,00
Fotografie di altro genere: stampa su carta comune uso fotocopie formato A4 (un fascicolo comprende fino ad un massimo di 3 rilievi fotografici) Non sono fornite stampe di foto su carta fotografica	€ 5,00
Stampa singola fotografia da negativo	€ 10,00
Copie di fotografie digitali su CD fornito dal richiedente, purché vergine, esclusi altri sistemi informatici per motivi di sicurezza	€ 5,00
Costo forfettario per l'invio a mezzo posta, comprensivo del costo della raccomandata con a.r. (fino ad un massimo di 15 fogli)	€ 5,00
Costo per l'invio a mezzo fax	€ 1,50 fino a 4 pagine € 3,00 da 5 a 8 pagine € 4,50 da 9 a 12 pagine € 6,00 oltre 12 pagine fino ad un massimo di 15

2. DI DARE ATTO che il rilascio della copia è gratuito per le forze dell'ordine, organismi di soccorso (ad es. CRI, VV.FF.), periti e legali incaricati dal Comune, Protezione Civile, istituzioni pubbliche (ad es. INPS) e altre Pubbliche Amministrazioni per motivi istituzionali e/o di pubblica utilità;

3. DI DARE ATTO che i documenti non accessibili, per quanto qui interessa, sono quelli del tipo sotto indicati:

- studi viabilistici non ancora progettualmente definiti ed elaborazione dei dati del traffico;
- notizie di reato ed atti di P.G. coperti da segreto istruttorio e rapporti inerenti a sinistri stradali con esito mortale o con lesione alle persone, salvo il conseguimento dell'autorizzazione e/o del nulla osta dell'Autorità giudiziaria;
- verbali di violazioni amministrative connessi, oggettivamente, a reati;
- rapporti e segnalazioni interne, considerati atti riservati;
- informazioni assunte a seguito di apposite richieste da parte dei competenti Settori Provinciali;
- modelli rilevazione statistica incidenti stradali;
- rapporti informativi della Polizia Provinciale trasmessi al settore Patrimonio;
- rapporti informativi sul personale dipendente;
- accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
- documenti e atti relativi alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
- atti di proponimento di azioni di responsabilità, avanti alla Procura della Corte dei Conti e alla competente Autorità Giudiziaria;

4. DI DARE ATTO che è fatto assoluto divieto di rilasciare informazioni verbali od a mezzo telefono, relative ad incidenti stradali rilevati dagli Agenti di Polizia Provinciale di questa Provincia, fatta eccezione per i "dati storici";

5. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non costituisce una disciplina generale delle tariffe e pertanto non è di competenza consiliare, trattandosi di una mera determinazione delle quote a carico dei richiedenti, quali rimborso delle spese sostenute dall'Ente e spese di riproduzione e diritti di ricerca e visura, che lascia impregiudicata la completa disciplina del diritto di accesso;

6. DI DARE ATTO, inoltre, che le somme ritraibili per le prestazioni di cui sopra non sono assoggettate ad I.V.A., in mancanza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. conformemente a quanto disposto dal legislatore comunitario all'art. 4, paragrafo 5 della Dir. N. 77/388/CE, in quanto:

- le stesse saranno fornite a titolo di rimborso spese e finalizzate al solo rimborso dei costi sostenuti per la riproduzione delle documentazioni e degli atti rilasciati;
- le prestazioni rese avvengono nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente ed attengono a questioni cui lo stesso è tenuto ad ottemperare obbligatoriamente a norma delle vigenti disposizioni legislative (art. 25 del Legge n. 241/90);

7. DI NOMINARE responsabile del procedimento il Dirigente del 8° Settore che provvederà all'esecuzione e all'implementazione di tutti gli atti previsti e consequenziali del presente provvedimento;

Di dichiarare, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.